

Corsa a presentare la domanda. I docenti precari interessati hanno tempo fino al 31 marzo

Disoccupazione anche retroattiva

Indennità riconosciuta per i periodi pregressi all'assunzione

DI ANTIMO DI GERONIMO

I docenti e i non docenti, che intendono percepire l'indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti, hanno tempo fino al 31 marzo prossimo per presentare la domanda. Domanda che è possibile presentare anche se si sta lavorando.

A scappamento ridotto

La presentazione dell'istanza consente ai precari di ottenere un indennizzo per i periodi in cui non hanno lavorato nel 2007, a patto che siano in grado di vantare almeno 78 giorni di servizio nel 2007 e almeno un contributo settimanale versato entro il 31 dicembre del 2005. A differenza dell'indennità con i requisiti ordinari, peraltro, per ottenere la disoccupazione con i requisiti ridotti non è necessario che ci si iscriva all'ufficio di collocamento ed è possibile chiederla anche se si sta lavorando.

I neoimmessi in ruolo

Ciò vuol dire che potranno accedere al beneficio anche coloro che sono stati immessi in ruolo dal 1° settembre 2007 in poi. Sempre che nel 2007 siano incorsi in periodi in cui siano stati disoccupati. Si prende per esempio al supplente con nomina fino al 30 giugno, che sia stato immesso in ruolo al 1° settembre. E dun-

que che sia in grado di far valere i mesi di luglio e agosto.

Non spetta a chi si dimette

L'indennità non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità). Ed è riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta

causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing).

Quali requisiti

L'indennità spetta quando il lavoratore può far valere un'anzianità assicurativa per la disoccupazione da almeno due anni (deve possedere, cioè, almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente l'anno nel quale viene chiesta l'indennità). Per esempio, per le indennità pagate nel 2008, il contributo deve essere stato accreditato entro la fine del 2005.

Fermo restando che oltre all'anzianità contributiva biennale è necessario far valere almeno 78 giornate di lavoro nell'anno precedente. Nel calcolo delle 78 giornate sono comprese anche le festività e le giornate di assenza indennizzate (per esempio, maternità, malattia, permessi retribuiti).

L'importo

Per i primi 120 giorni, l'indennità giornaliera non può superare il 35% della retribuzione media giornaliera (la percentuale sale al 40% per i periodi successivi), nei limiti di un importo massimo mensile lordo di € 844,06, elevato a

€ 1.014,48 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.826,07. L'indennità è pagata dall'Inps con un unico assegno inviato a casa del lavoratore, per un periodo corrispondente alle giornate effettivamente lavorate nell'anno precedente, e comunque non superiore a 180 giornate.

Come fare domanda

La domanda va presentata all'Inps, su appositi moduli reperibili presso le sedi, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione. È necessario allegare anche il modello 86/88bis, la cui compilazione è a cura delle scuole dove si è lavorato nel 2007.

Il ricorso

Nel caso in cui la domanda venga respinta l'assicurato può presentare ricorso, in carta libera, al comitato provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto. Il ricorso, indirizzato al comitato provinciale, può essere: presentato agli sportelli della sede dell'Inps che ha respinto la domanda; inviato alla sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno; presentato tramite uno degli enti di patronato riconosciuti dalla legge. Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti

utili.

Condizioni ordinarie

L'indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti è alternativa a quella con i requisiti ordinari, che si ottiene quando il lavoratore può far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni. Fermo restando il possesso di un'anzianità contributiva di due anni. Per accedere all'indennità con i requisiti ordinari, inoltre, è necessario presentare la domanda dopo il licenziamento, fermo restando la preventiva iscrizione al collocamento. E comunque, entro 68 giorni dalla data del licenziamento. Fino all'anno scorso l'importo era pari al 40% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione del lavoro, nei limiti di un importo massimo mensile lordo, stabilito dalla legge. Per il 2008 tale importo è di 858,58 € elevato a 1.031,93 € per chi può far valere una retribuzione mensile lorda superiore a 1.857,48 €. Per la disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008, la percentuale è stata elevata al 60% per i primi sei mesi, al 50% per il settimo mese e al 40% per i mesi successivi.



Azienda
IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI DELL'ISTRUZIONE
SCUOLA
a cura
di ALESSANDRA RICCIARDI